### Allegato B)

# Proposta di legge

"Costituzione e funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli di eccellenza nel settore della mobilità alternativa e delle rinnovabili. Strumenti per il sostegno al recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio"

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### **PREMESSA**

La Toscana patisce una profonda crisi industriale e una sensibile riduzione del sistema produttivo, dove la crisi è particolarmente sentita nel settore industriale metalmeccanico e ulteriormente in quello dell'automotive. Ad oggi, le gravi difficoltà attraversate da molte imprese comportano ripercussioni negative sull'intero sistema produttivo regionale, con rischi rilevanti di gravi perdite in termini di occupazione, di saperi e di competenze ancora presenti nel tessuto produttivo e sociale del territorio.

Si rende dunque necessario, da parte della Regione, attivare strumenti capaci di favorire la promozione di nuove iniziative industriali e artigianali, nell'ambito del territorio regionale, le quali siano in grado di fungere da propulsione e potenziamento di attività esistenti, così come di promozione e programmazione di insediamenti produttivi, in particolare su settori innovativi, tanto da sostanziarsi nella creazione di nuovi distretti industriali nei settori della mobilità e delle energie rinnovabili. E ciò anche con l'obiettivo di riuscire a costruire soluzioni alternative alla perdita di realtà produttive sul nostro territorio, favorendo la rigenerazione di insediamenti produttivi presenti, in una prospettiva di transizione ecologica, e conseguentemente col mantenimento dell'occupazione, nonché con la promozione di servizi sociali connessi con la produzione industriale e servizi culturali in connessione al territorio.

La proposta di legge è pensata come una serie di interventi organici, riconducibili a differenti e molteplici ambiti delle politiche regionali (politiche industriali, politiche attive del lavoro, programmazione territoriale ed urbanistica, politiche relative alla sostenibilità ambientale, allo sviluppo e alla diffusione delle energie rinnovabili, al recupero sociale di impresa).

Di particolare rilievo sono le norme, citate nelle premesse della PdL e dettagliate ai paragrafi seguenti, relative alla costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale ed alle misure di supporto al recupero cooperativistico di impresa, nonché le norme urbanistiche (di particolare rilievo le relazioni con la legge regionale n.65 del 2014), che prevedono che l'area, i volumi edilizi e le attrezzature degli insediamenti produttivi sono componenti del patrimonio territoriale di specifico interesse collettivo, le cui componenti "non possono essere ridotte in modo irreversibile" e presupposto necessario, la cui disponibilità è essenziale, affinché un nuovo progetto industriale possa svilupparsi proficuamente in tempi certi. <sup>1</sup>

2. Per tali motivi, con la presente proposta di legge, si intende sostenere e disciplinare la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale, finalizzati alla realizzazione di poli di eccellenza sul territorio regionale, anzitutto nel settore della mobilità leggera e delle energie rinnovabili, con lo scopo di favorire i processi di insediamento di nuove realtà produttive tramite la valorizzazione, gestione e recupero degli immobili da destinare alla produzione, la gestione delle attività e dei servizi strumentali all'insediamento e dei servizi consortili.

All'uopo si ricorda che sono di competenza regionale le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale; e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono altresì di competenza regionale.

I precipui riferimenti normativi statali in materia di consorzi di sviluppo industriale sono l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), che

I la legge regionale n.65 del 2014, all'art. 3, comma 2 lettera c) definisce i 'sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici' come componente costitutiva del patrimonio territoriale, precisando al comma 3 che le "componenti di cui al comma 2, e le relative risorse non possono essere ridotte in modo irreversibile". Il successivo art. 5 precisa come "le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale che ne assicurano la persistenza" siano da considerarsi 'invarianti strutturali', mentre l'art. 7 stabilisce che "l'individuazione, nell'ambito dello statuto del territorio, delle invarianti strutturali, costituisce accertamento delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili in esso ricompresi. Le conseguenti limitazioni alle facoltà di godimento dei beni immobili, individuati sulla base dei principi stabiliti dalla legge statale, contenute nello statuto medesimo, non danno luogo ad alcun indennizzo."

definisce i consorzi di sviluppo industriale, e l'art 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) che definisce i Sistemi produttivi locali, i distretti industriali ed i consorzi di sviluppo industriale"<sup>2</sup>

Tornando agli scopi della proposta di legge, più nel dettaglio, la costituzione di consorzi di sviluppo industriali va incontro alle esigenze di:

- Favorire condizioni atte a stimolare la creazione o lo sviluppo di attività produttive nei settori della mobilità leggera e sostenibile ed in quello delle energie rinnovabili;
- Supportare processi innovativi in campo imprenditoriale, che siano capaci anche di rispondere a esigenze del territorio e delle comunità locali;
- Mantenere una stretta sinergia con il territorio circostante, promuovendo lo sviluppo di servizi ad alto impatto relazionale e sociale, nonché processi produttivi che abbiano cura di ambiente ed ecosistema circostanti;
- Promuovere processi di riqualificazione lavorativa, sostenendo contemporaneamente anche programmi di formazione indirizzati a disoccupati e inoccupati e rivolti principalmente alla popolazione presente sul territorio.

A livello regionale, solo parzialmente è richiamabile il precedente del consorzio ZIA (Zona Industriale Apuana), che nel tempo ha manifestato talune evidenti criticità, per poi essere riformato con la legge regionale 44/2019<sup>3</sup>. La presente proposta intende pertanto rivisitare la normativa con un approccio integrato e multisettoriale, disegnando i vari strumenti di policy nell'ottica di assicurare un funzionamento ottimale allo strumento consortile.

- 3. La visione alla base della proposta di legge prevede che la progettualità segua un approccio innovativo, incentrato non soltanto sulla continuità dei processi di sviluppo e dei legami delle imprese con le comunità locali, ma anche sui valori di cooperazione, solidarietà e progettualità condivisa. Un approccio così capace di promuovere il ruolo attivo dei lavoratori e delle lavoratrici grazie all'unione di strumenti di investimento destinati allo sviluppo sostenibile e di politiche attive del lavoro, a sostegno della crescita occupazionale e delle competenze degli stessi lavoratrici e lavoratori.
- 4. Pertanto, oltre ad intervenire disciplinando, per quanto di competenza regionale, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale, la presente proposta vuole implementare strumenti finanziari a sostegno del recupero d'impresa, ed in particolare a sostegno del recupero cooperativistico di impresa (cosiddetto "workers' buy out") grazie alla predisposizione dei seguenti strumenti regionali:
- Un fondo di rotazione, volto a favorire i diritti di prelazione per l'affitto o l'acquisto di aziende o rami d'azienda di imprese in crisi con problemi di ricambio generazionale nella proprietà familiare o a rischio di delocalizzazione;
- Un finanziamento regionale agevolato, per il sostegno degli investimenti delle cooperative di nuova costituzione o delle cooperative esistenti;
- Uno sportello di supporto, per l'informazione e il sostegno tecnico nelle operazioni di workers-buyout;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Legge 317/1991 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. - Art. 36 Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale.

<sup>1.</sup> Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

<sup>2.</sup> Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

<sup>3.</sup> Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati.

<sup>4.</sup> I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.

<sup>5.</sup> I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> il Consorzio per la Zona Industriale Apuana (di seguito Consorzio) è stato istituito con D.Lgs. n. 372/1947.

Con legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67 (Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) articoli da 32 bis a 32 septies, è stato disposto lo scioglimento degli organi del Consorzio per la zona industriale apuana e il commissariamento dello stesso. Le molteplici criticità rilevate durante la fase commissariale (il successivo DD 13514/2018 parla di "criticità stratificate nel tempo e di situazione debitoria") hanno evidenziato la necessità di procedere ad una riorganizzazione del Consorzio, anche attraverso una ridefinizione della compagine consortile, che vede, quale attore direttamente coinvolto, la Regione Toscana, nonché ad una ridefinizione della "governance", prevedendo, tra l'altro, la costituzione di un comitato d'area quale soggetto di raccordo con le esigenze del territorio. La riorganizzazione è stata attuata con l.r.44/2019.

• Una convenzione con gli enti accreditati, per il sostegno e la riqualificazione professionale dei dipendenti delle cooperative nate da operazioni di recupero.

Tra i riferimenti normativi in materia di recupero cooperativistico di impresa, e relative misure di supporto, si citano la c.d. "legge Marcora", Legge 27 febbraio 1985, n. 49, "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salva-guardia dei livelli di occupazione", e le successive modifiche e integrazioni. La Legge 49/1985 è uno strumento di politica attiva del lavoro, utilizzato per rigenerare imprese in crisi economica oppure per dare continuità all'attività imprenditoriale. All'articolo 17, in particolare, la norma disciplina le modalità di intervento del Ministero dello sviluppo economico, attraverso la partecipazione al capitale di società finanziarie appositamente costituite, a sostegno dello sviluppo di piccole e medie imprese, costituitesi nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa.

Nella pratica, il meccanismo prevede che i lavoratori, raggruppati in cooperative di lavoro e cooperative sociali, investano le loro risorse – dall'anticipo della mobilità (Naspi) al conferimento del TFR – e siano sostenuti da CFI-Cooperazione Finanza Impresa<sup>4</sup> attraverso un fondo rotativo che finanzia le cooperative nelle operazioni di workers buyout, attraverso interventi in capitale, debito, strumenti ibridi e finanziamenti agevolati. I lavoratori possono utilizzare i fondi messi a disposizione della "legge Marcora" per assumersi la responsabilità della gestione della azienda, scommettendo sulle proprie capacità di fare impresa sulla base di tutte le risorse di cui così possano disporre, a cominciare dal proprio know-how.

La "legge Marcora" è stata rifinanziata nel 2020 dal c.d. "decreto agosto" (Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia") e aggiornata con il decreto MISE del 4 gennaio 2021 ("Nuovo regime di aiuto sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo di società cooperative") <sup>5</sup>.

L'articolo 23, comma 3, del D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la crescita sostenibile. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, individua quindi, ai sensi del richiamato art. 23 D.L. 83/2012, le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera b), prevede che il "Fondo per la crescita sostenibile" sostenga interventi diretti "[...] al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale".

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, ha istituito un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative. Tale intervento si affianca a quello previsto dalla "legge Marcora", prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nelle quali le società finanziarie – partecipate dal Ministero dello sviluppo economico – assumano, ovvero abbiano assunto, delle partecipazioni ai sensi della predetta "legge Marcora". Il nuovo intervento agevolativo prevede che la procedura di concessione del finanziamento agevolato a favore delle società cooperative continui ad essere gestita da CFI, a cui è affidata l'attuazione degli interventi ai sensi della citata legge n. 49/1985, al fine di assicurare al "piano d'impresa" delle società cooperative un'adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri, sia di indebitamento a medio lungo termine.

### Art. 1 - Oggetto della legge

L'articolo descrive le finalità e gli istituti oggetto della PdL.

## Art. 2 - Natura giuridica e scopi

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 36 della L. n. 317/1991, l'articolo descrive i Consorzi di sviluppo industriale come enti pubblici economici, dotati di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria, la cui finalità è di promuovere l'industrializzazione, la reindustrializzazione e l'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.

<sup>4</sup> https://www.cfi.it

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Con decreto direttoriale 31 marzo 2021 sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e lo svolgimento del monitoraggio delle iniziative agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie a cui è affidata la gestione dell'intervento.

#### Art. 3 - Costituzione e partecipazione

L'articolo elenca i soggetti che possono promuovere la costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale e/o parteciparvi (enti pubblici territoriali; camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; altri Enti ed Istituti pubblici; università e organismi di ricerca; associazioni degli imprenditori; cooperative) che devono essere operativi nel territorio di competenza dell'ambito territoriale di riferimento del consorzio. Viene altresì definito il contenuto della proposta di costituzione. Il c.2 prevede che la Regione approvi la costituzione del Consorzio, previa verifica della condizioni elencate al medesimo c.2. I diritti e le modalità di voto in assemblea dei soggetti consorziati sono stabiliti dallo statuto.

Il c.4 prevede che ai consorzi possano aderire altri soggetti, secondo quanto stabilito dallo statuto, che devono avere le caratteristiche di operare nella stessa area o per le stesse finalità del consorzio.

#### Art. 4 - Funzioni

L'art.4 ai punti da 1 a 5 prevede, riguardo ai consorzi, scopi (promuovere azioni finalizzate alla reindustrializzazione favorendo l'insediamento e lo sviluppo di attività produttive, assicurando la più ampia partecipazione delle realtà istitu-zionali, sociali ed economiche operanti nel territorio di riferimento – in accordo con gli strumenti della programmazione regionale)e funzioni primarie (acquisizione e recupero di aree industriali ed immobili da destinare alla produzione, gestione delle aree produttive, promozione dell'insediamento di nuove imprese e delle condizioni di contesto a questo favorevoli, realizzazione di studi e progetti, erogazione di servizi consortili, realizzazione di iniziative culturali e sociali)

In particolare si occupano anche di sostenere, nel caso di crisi industriali di cui all'art. 1, comma 228, della 30 dicembre 2021, n. 234, le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, a lavoratori e lavoratrici o a cooperative da essi costituite.

Viene previsto che gli impianti e gli insediamenti da realizzare nei territori compresi nei piani consortili, sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Gli immobili necessari a realizzarli possono essere espropriati dai Consorzi, mediante decreti del Presidente del Consorzio, con la procedura di cui all'art. 53 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 o con la procedura di cui all'art 63 della legge 448 del 1998, conformemente alle disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, che si richiama anche con riferimento ai poteri conferiti dallo stesso decreto ai comuni interessati, ai sensi dell'Art. 7).

Si specifica che la Legge n. 448/98, citata al comma 2 punto i della PdL, prevede la possibilità, per i consorzi industriali, di espropriare i lotti inutilizzati, con la finalità di favorire la concreta ripresa dell'attività economico-produttiva negli stabilimenti nei quali essa sia stata dismessa. Infatti l'art. 63 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale) della Legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) prevede che i consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, abbiano la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali (e anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati, nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni) nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione. In questo caso dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento. Tali facoltà possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali e la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.

Le aree e gli immobili di proprietà dei Consorzi sono assegnati ad imprese che esercitano attività industriali, artigianali, commerciali o di prestazione di servizi strumentali alla produzione, con procedure stabilite e regolamentate dallo statuto, prevedendo che a parità di condizioni, coerentemente con la finalità della Legge 27 febbraio 1985, n. 49, deve essere data priorità di assegnazione degli immobili ad aziende cooperative costituite da lavoratori e lavoratrici di imprese in crisi o in fallimento.

Il punto 6 prevede che, all'interno delle aree consortili, La Regione, in collaborazione con il centro per l'impiego, provvede ad istituire uno sportello con lo scopo di fornire consulenza, sostegno tecnico e operativo, assistenza e informazioni in merito agli strumenti di supporto nazionali e regionali per la costituzione di imprese recuperate e l'accesso alle misure previste dal disegno di legge.

Il punto 7 prevede che, ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma, contenenti obiettivi, tempi, modi di attuazione e costi.

Il punto 8 prevede che i Consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento e di reinsediamento produttivo, delle varianti e delle destina-zioni d'uso alle previsioni del piano di insediamento del singolo nucleo, promuovendo organi tecnici misti con gli uffici tecnici dei comuni interessati.

### Art. 5. - Manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture

L'articolo prevede che i consorzi possano, in proprio o tramite la costituzione di società di gestione, secondo le norme vigenti, gestire e manutenere le opere di urbanizzazione, le infrastrutture e gli impianti realizzati nelle aree e nei nuclei industriali, anche tramite apposite convenzioni con la Regione, i Comuni e altri enti.

### Art. 6-9 - Organi: Assemblea, Presidente, Revisore contabile unico

Gli articoli da 6 a 9 delineano l'articolazione e le caratteristiche degli organi dei consorzi, che sono strutturati con l'intento di contemperare la rappresentatività delle organizzazioni aderenti al consorzio, l'efficacia operativa, la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione.

Sono previsti tre organi: l'Assemblea, il Presidente, con funzioni di direzione del consorzio, e il revisore contabile unico. Per le procedure di nomina di presidente e revisore unico si fa riferimento alla Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

L'articolo 7, tra le altre cose, prevede che la Regione sia rappresentata in assemblea dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato (in caso di impedimento di quest'ultimo, il Presidente della Giunta regionale può delegare a rappresentarlo il dirigente competente).

Oltre a quanto stabilito dalla PdL, si rinvia allo statuto del Consorzio per quanto attiene la disciplina del funzionamento e dei poteri degli organi sopra menzionati, nonché per quanto alla possibilità di costituire un Comitato tecnico scientifico, con funzioni di supporto e consultive.

#### Art. 10 – Statuto

L'articolo 10 dispone che lo statuto del Consorzio stabilisca i principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento del consorzio stesso, ed elenca i contenuti obbligatori dello stesso, che sono:

- a) attribuzioni del consorzio e le sue modalità di funzionamento;
- b) competenze e funzionamento degli organi di cui all'articolo 7;
- c) modalità per l'esercizio della facoltà di recesso dalla posizione di associato, i criteri per procedere ad un'esclusione;
- d) norme relative all'ordinamento del personale;
- e) diritti di voto spettanti ai soggetti consorziati
- f) fattispecie di inadempimento dei soggetti consorziati e delle imprese operanti nel perimetro del consorzio rispetto agli obblighi di cui all'articolo 13, comma 1.

#### Art. 11 - Programmazione dell'attività

L'articolo prevede che il programma annuale delle attività del consorzio venga predisposto dal presidente, che lo trasmette alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, unitamente al bilancio di previsione, corredato della relazione del revisore unico. Sia il programma che il bilancio hanno proiezione triennale.

La Giunta regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento, dando indirizzi al rappresentante regionale in assemblea. La Giunta regionale può chiedere chiarimenti e documentazione integrativa.

L'assemblea del consorzio approva i documenti di cui al comma 1 entro il 31 dicembre di ogni anno.

## Art. 12 - Risorse finanziarie

L'articolo descrive le varie fonti di finanziamento previste per i Consorzi, che sono costituite da:

- i contributi annui a carico dei soggetti consorziati, dai corrispettivi a carico di enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal consorzio,
- i contributi annui a carico di ogni impresa con sede legale o con un'unità locale nel territorio di competenza del consorzio, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti (ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse , convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341),
- le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici,
- i contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;
- gli altri proventi derivanti dall'attività consortile;
- gli eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, compresi eventuali finanziamenti di Cassa Depositi e Prestiti (quali i mutui ex 63, c. 5, della legge 448 del 1998), destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, alla prestazione di servizi e alla manutenzione di opere e sevizi, nell'ambito delle funzioni istituzionali dei Consorzi.

Viene altresì stabilito che le quote a carico dei soggetti consorziati di cui al punto 2. comma 1, lettera a), siano approvati dall'assemblea con riferimento al triennio, in misura proporzionale ai diritti di voto definiti dallo statuto.

#### Art. 13 - Vigilanza e controllo

L'articolo descrive i meccanismi di vigilanza e controllo della Regione Toscana.

#### Art. 14 - Norma finanziaria (regionale)

Viene previsto un finanziamento alle attività istituzionali dei Consorzi con un contributo annuale, con proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento e il cui ammontare è stabilito con legge regionale di bilancio.